

Allegato "C" all'atto Rep. n.48901/32163.

STATUTO
"ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEL CAMPANILE DI CIVIDALE
ETS"

Denominazione, sede e scopi

Art. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione **"Associazione per la tutela del campanile di Cividale ETS"**, in breve **"Associazione Campanile Cividale ETS"**.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel comune di Rivarolo Mantovano, in frazione Cividale, presso l'oratorio parrocchiale di Cividale, la variazione della sede nel territorio comunale potrà essere disposta semplicemente dal Consiglio Direttivo, senza convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Associazione.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 22, è a tempo indeterminato, fermo restando che l'Associazione si scioglierà con il raggiungimento dello scopo statutario, la conclusione dei lavori di ristrutturazione e/o il restauro conservativo del campanile di Cividale Mantovano o la sopravvenuta impossibilità degli stessi interventi, anche per impossibilità di assumere le relative decisioni da parte dell'Associazione stessa.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare scopo dell'Associazione è di porsi quale parte attiva per la difesa e la tutela del campanile di Cividale Mantovano, denominato per brevità Campanile, in apparente stato di precaria manutenzione, promuovendo ogni iniziativa utile alla sua salvaguardia e valorizzazione, finalizzata in particolare alla ristrutturazione e/o al restauro conservativo del campanile sopra menzionato.

Lo scopo, pertanto, potrà essere perseguito attraverso le seguenti attività: collaborando e dialogando con gli Enti e le Istituzioni interessate alla tutela e alla gestione del Campanile, anche presentando istanze, esposti, mozioni, petizioni e proposte;

promuovendo e sollecitando indagini accertative circa lo stato di manutenzione del Campanile e monitorando l'effettiva esecuzione degli interventi tecnici eventualmente sollecitati;

attuando la raccolta, nelle varie forme consentite dalla legge, di fondi pubblici e privati da destinare agli eventuali interventi di gestione, manutenzione e ristrutturazione del Campanile.

L'Associazione attuerà qualsiasi iniziativa che riterrà utile per il conseguimento delle finalità associative, nei limiti previsti dall'art. 6 del

d.lgs. n. 117/2017 e dal relativo d.m. attuativo, anche organizzando conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche ed incontri con la cittadinanza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del Comune di Rivarolo Mantovano, Provincia di Mantova.

Art. 4

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

L'Associazione tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la parità di diritti e opportunità, nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ogni individuo.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila);
- da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- da versamenti e contributi volontari effettuati dai suoi soci, da eventuali contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti destinati a patrimonio;
- da eventuali quote annuali o straordinarie deliberate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 5/bis

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 0 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere approvato e depositato presso il Registro Unico del terzo settore entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Soci dell'Associazione

Art. 7

Sono ammessi a soci dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e che non siano in palese conflitto di interessi con gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione successivamente.

Ai fini di cui all'articolo 26, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017, sono previste tre diverse categorie di soci:

- soci enti locali (persone giuridiche qualificabili come enti locali ai sensi del d.lgs. n. 267/2000)
- soci enti ecclesiastici ed enti religiosi;
- altri soci.

L'iscrizione all'Associazione è intrasmissibile.

La qualifica di socio dell'Associazione conferisce il diritto:

- di partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- di partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- di partecipare all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- di ricevere informativa in merito alle iniziative e agli eventi organizzati;
- di partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti attuati dall'Associazione.

All'atto della presentazione della scheda di adesione all'Associazione, ogni aspirante ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto — legale, fiscale, operativo — conseguente alla sua adesione all'Associazione stesso.

La scheda di adesione all'Associazione è predisposta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dell'Associazione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto nell'apposito libro a cura del Segretario.

L'Associazione garantisce ad ogni socio l'effettività del rapporto medesimo,

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 9

La qualità di socio dell'Associazione si perde per decesso, recesso ed esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci possono esercitare il diritto di recesso, che acquisirà efficacia immediatamente, in caso di decisioni sulle seguenti materie adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con cui siano in disaccordo:

bilancio preventivo o programma delle attività annuali;

approvazione progettazione dei lavori di ristrutturazione e/o restauro conservativo del campanile di Cividale;

approvazione richieste finanziamenti pubblici e privati o altre iniziative di raccolta fondi;

ammissione singoli soci persone giuridiche;

approvazione atti procedure di scelta contraente in violazione delle norme di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

proposte di modifiche statutarie da sottoposte ad Assemblea dei soci.

Al di fuori dei casi sopra individuati, i soci potranno esercitare comunque il diritto di recesso nelle forme e nei termini di cui all'art. 24 del codice civile.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

Art. 10

L'Associazione garantisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi ed è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque soci scelti tra i soci fondatori ed ordinari.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017, almeno un componente del Consiglio Direttivo deve essere scelto da ciascuna delle categorie di soci di cui all'articolo 7, in modo che ciascuna di esse sia rappresentata nel Consiglio Direttivo. In caso di soci persone giuridiche, farà parte del Consiglio Direttivo il rappresentante del socio persona giuridica da quest'ultima indicato.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione

dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile. Il membro così eletto dura in carica fino a scadenza dei restanti membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, inviato tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente riunito anche in assenza di formale convocazione, purché consti della presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario tra i consiglieri.

E possibile cumulare la carica di tesoriere e segretario in capo allo stesso consigliere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci dell'Associazione, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del Tesoriere è di provvedere agli incassi ed ai pagamenti, di curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali e di gestire i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Funzione del Segretario è di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci dell'Associazione e con le istituzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del Bilancio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei soci dell'Associazione.

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci dell'Associazione sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci dell'Associazione, da effettuarsi anche tramite posta elettronica o fax o comunque con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia, e anche tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano la verifica dell'associato che partecipa e vota.

I soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo di propria residenza e presso il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione e riportati nel libro dei soci dell'Associazione.

Art. 16

L'Assemblea delibera in merito al Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto o previsto dall'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

I soci dell'Associazione possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Nel caso in cui non sia presente il Segretario dell'Associazione, il Presidente dell'Assemblea provvede a nominarne uno temporaneo, valevole per la sola Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La prima e la seconda convocazione devono essere in due giorni diversi.

Le delibere dell'assemblea sono prese con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al punto successivo del presente articolo e a quanto stabilito dall'art. 22.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza obbligatoria di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Organo di controllo

Art. 20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo e il revisore durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri può essere istituito dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice ed è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Scioglimento

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole dei soci fondatori.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme generali

Art. 23

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare alle previsioni del d.lgs. n. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Don ERNESTO MARCIO' - MASSIMILIANO GALLI - BUTTARELLI ELIA - UGO ENRICO GUARNERI - MORSELLI GUIDO DONATO - PAROLI GIANFRANCO - MARIELLA GORLA - DONINI LETIZIA - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.

Io sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, del D.Lgs. 82/2005.

Viadana, 27 dicembre 2023